



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1291 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2026

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le piattaforme d'asta, i commissari d'asta, i sorveglianti d'asta («soggetti») e le persone che agiscono a nome o per conto loro sono tenuti a redigere e aggiornare tempestivamente, secondo un formato preciso, un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito («elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate»). L'adozione di un formato preciso, comprensivo dell'uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l'applicazione omogenea dell'obbligo di redigere e aggiornare tempestivamente gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. La definizione di tale formato preciso dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l'integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 ha conferito alla Commissione il potere di determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per l'aggiornamento di tali elenchi, cosa che la Commissione ha fatto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione ⁽²⁾. Il regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 per introdurre la possibilità per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di mantenere soltanto un elenco delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate, dando nel contempo agli Stati membri la possibilità di introdurre l'obbligo per tali emittenti di fornire elenchi più ampi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che includano tutte le persone che hanno tale accesso, ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale. Il regolamento (UE) 2019/2115 ha inoltre introdotto all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 un nuovo conferimento di poteri alla Commissione, incaricandola di determinare il formato di tali elenchi più ampi

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/347/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell'11.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj>).

di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e ha imposto che tale formato sia proporzionato e rappresenti un onere amministrativo ridotto rispetto al formato determinato a norma dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 («formato semplificato»). La Commissione ha dato seguito a tale conferimento di poteri adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione⁽⁴⁾, che ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347. Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ ha ulteriormente modificato il regolamento (UE) n. 596/2014 sopprimendo il conferimento di poteri di cui all'articolo 18, paragrafo 6, e sostituendo il conferimento di poteri di cui all'articolo 18, paragrafo 9, con un nuovo conferimento, che incarica la Commissione di riesaminare le norme tecniche di attuazione relative al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate al fine di estendere l'uso del formato semplificato a tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafo 6, primo e secondo comma. Di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

- (3) Per assicurare che la redazione e l'aggiornamento degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate comportino solo un onere amministrativo limitato, consentendo comunque alle autorità competenti di identificare le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in attività di negoziazione sospette, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafo 6, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere redatti e aggiornati secondo il formato semplificato finora applicato agli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, le persone che agiscono a nome o per conto di un soggetto devono redigere e aggiornare tempestivamente un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate che riguardano tale soggetto e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a informazioni privilegiate. Per evitare inutili duplicazioni di dati e ridurre al minimo gli oneri amministrativi, qualora una persona giuridica agisca a nome o per conto di un soggetto («fornitore terzo di servizi») e abbia accesso a informazioni privilegiate che riguardano direttamente tale soggetto, quest'ultimo dovrebbe includere nel suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate i dati di una sola persona fisica che agisce in qualità di persona di contatto per tale fornitore terzo di servizi.
- (5) Poiché in relazione a un soggetto possono esistere contemporaneamente più informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero individuare l'esatta informazione privilegiata cui hanno accesso le persone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine, tali elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero contenere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata («sezione basata sugli eventi»). Ciascuna sezione basata sugli eventi dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso a una specifica informazione privilegiata e, per ciascuna persona, indicare la data e l'ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a tale informazione privilegiata nonché la data e l'ora in cui ha cessato di avervi accesso. Al momento dell'individuazione di una nuova informazione privilegiata è opportuno aggiungere una nuova sezione agli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (6) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare doppie registrazioni negli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso un soggetto, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate («accessi permanenti»), dovrebbe essere possibile elencare tali persone in una sezione supplementare dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate («sezione degli accessi permanenti»). Dovendo essere di natura diversa dalle sezioni basate sugli eventi dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tale sezione non dovrebbe essere creata ogni volta al momento dell'individuazione di una nuova informazione privilegiata. Tale

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1210/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

sezione dovrebbe piuttosto specificare la data e l'ora in cui un titolare ha ottenuto l'accesso permanente a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento e ha cessato di avervi accesso. Il soggetto che decida di redigere e tenere aggiornata una sezione degli accessi permanenti non dovrebbe includere i titolari di un accesso permanente ivi elencati anche nelle sezioni basate sugli eventi, in quanto si ritiene che tali persone abbiano accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento.

- (7) Poiché l'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 consente agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di includere nei loro elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate solo le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui a tale disposizione non dovrebbero includere sezioni basate sugli eventi distinte. Tali elenchi dovrebbero invece riportare tutti i titolari di un accesso regolare a informazioni privilegiate e, per ciascuno di essi, specificare la data e l'ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate e ha cessato di avervi accesso. Ne consegue che tale elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate non dovrebbe essere modificato ogni volta che emerge un'informazione privilegiata specifica, a meno che l'elenco delle persone aventi accesso regolare a informazioni privilegiate non subisca modifiche.
- (8) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (9) Per garantire che possano essere messi a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, in tempi il più possibile brevi e che possano sempre essere prontamente aggiornati, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero essere conservati in formato elettronico. Tale formato dovrebbe garantire la riservatezza delle informazioni incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Per evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, tali emittenti non dovrebbero essere tenuti a redigere e tenere aggiornato l'elenco in formato elettronico, a condizione che siano garantite la completezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni incluse nell'elenco.
- (10) Per ridurre gli oneri amministrativi associati alla trasmissione all'autorità competente degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, gli specifici mezzi elettronici di trasmissione dovrebbero essere determinati dalle autorità competenti stesse, assicurando la riservatezza di tali elenchi.
- (11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 4 febbraio 2026.
- (12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (13) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. L'ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'impatto previsto delle modifiche sui partecipanti al mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto e aggiornato conformemente al modello 1 di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicate separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta e aggiornata conformemente al modello 2 di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora sia redatta e aggiornata la sezione degli accessi permanenti, le persone ivi elencate non sono riprese nella sezione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conservato in un formato elettronico che assicuri in ogni momento che:
 - a) l'accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
 - b) le informazioni inserite siano accurate e aggiornate;
 - c) le versioni precedenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.
4. L'autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 deve essere trasmesso all'autorità competente. Tale mezzo elettronico assicura che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni contenute nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano preservate in ogni momento durante la trasmissione dell'elenco all'autorità competente.
5. Gli emittenti, i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le piattaforme d'asta, i commissari d'asta, i sorveglianti d'asta e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano i dati personali relativi a coloro che figurano nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che essi redigono e aggiornano a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

L'autorità competente che ha ricevuto un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate trasmesso a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014 conserva i dati personali relativi alle persone figuranti in tale elenco per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 è redatto e aggiornato conformemente al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

2. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto e aggiornato conformemente al modello 1 di cui all'allegato I del presente regolamento.

In deroga al primo comma, le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate possono essere registrate separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta e aggiornata conformemente al modello 2 di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora sia redatta e aggiornata la sezione degli accessi permanenti, le persone ivi elencate non sono riprese nella sezione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo comma.

3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni contenute in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione degli elenchi all'autorità competente.

4. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI conservano i dati personali relativi alle persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che essi redigono e aggiornano a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014 per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

L'autorità competente che ha ricevuto un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate trasmesso a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 conserva i dati personali relativi alle persone figuranti in tale elenco per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Descrizione della specifica informazione privilegiata cui la presente sezione fa riferimento:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata individuata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a una specifica informazione privilegiata)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a una specifica informazione privilegiata)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

Modello per la sezione degli accessi permanenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma**Data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]**Data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione degli accessi permanenti:** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nella presente sezione, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]